

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – insufficienza delle motivazioni.

Ud. 10/11/08
R.G.N. 16589/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI	Erminio	- Presidente -
Dott. BATTIMIELLO	Bruno	- Consigliere -
Dott. CELLERINO	Giuseppe	- Consigliere -
Dott. TOFFOLI	Saverio	- Consigliere -
Dott. MAMMONE	Giovanni	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16589-2007 proposto da:

C.G., in qualita' di legale rappresentante della COOPERATIVA RISCIO' S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO TANGORRA 9, presso lo studio dell'avvocato MARAZZITA ANTONINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALVARO DOMENICO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 47, presso lo studio dell'avvocato NATALE MICHELA, rappresentata e difesa dagli avvocati SCORDINO GIUSI, MAZZOTTA GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 415/2006 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA dell'9/05/06, depositata il 06/06/2006;

udito l'Avvocato Vitale Fortunato, (delega avvocato Marazzita Antonino) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito il P.G. in persona del Dr. Carlo DESTRO che nulla osserva rispetto alla relazione.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

S.S. con ricorso al giudice del lavoro di Reggio Calabria impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente a riduzione del personale comminatole dalla Coop. Riscio' s.r.l. e chiedeva la reintegrazione e il risarcimento dei danni. Il giudice accoglieva la domanda ritenendo che il datore non avesse indicato i motivi del licenziamento.

Proponeva appello la societa' sostenendo che gia' nella lettera di recesso era indicato che il licenziamento era determinato dalla necessita' di contrarre i costi di esercizio con la riduzione dei dipendenti. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza 19.5-6.6.06 rigettava l'impugnazione ritenendo carente detta indicazione.

La societa' cooperativa, in persona del suo presidente, proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione della [L. 15 luglio 1966, n. 604](#), art. 2, sostenendo che il giudice di merito avrebbe mal applicato la norma in ragione delle specifiche indicazioni fornite alla lavoratrice fin dalla lettera di recesso. Il quesito ex [art. 366 bis c.p.c.](#) e' formulato nei seguenti termini: "Accerti la Corte se vi e' stata violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, commi 1 e 2, per avere i giudici di secondo grado ritenuto: 1. generica la motivazione addotta dalla Cooperativa a giustificazione del licenziamento,

laddove essa era precisa e puntuale non sussistendo l'obbligo del datore di esporre analiticamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento; 2. violato il detto art. 2, comma 2, dove, per converso, tale norma non poteva essere applicata alla fattispecie avendo il datore indicato la ragione precisa del licenziamento".

Rispondeva con controricorso la C..

Il consigliere relatore redigeva relazione ex [art. 380 bis c.p.c.](#), che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza in camera di consiglio.

Il ricorso non e' fondato.

La Corte territoriale, preso atto che il licenziamento era stato intimato per la "necessita' di contrarre i costi di esercizio eliminando l'onere eccessivamente gravoso costituito da un numero esuberante di dipendenti", ha ritenuto generica la motivazione ed ha ritenuto che tale genericita' equivallesse alla materiale omissione della comunicazione dei motivi del recesso.

L'impugnata sentenza richiama, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte, per la quale "la motivazione del licenziamento - nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso - deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, si' da poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericita', sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende" (Cass. 20.5.02 n. 7316). In forza di detto principio la Corte di cassazione aveva confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto generica la comunicazione con la quale il datore di lavoro si era limitato a indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita "riduzione del personale determinata dalla necessita' di una piu' economica gestione dell'attivita' produttiva", senza nulla aggiungere circa la ragione della scelta di sopprimere specificamente il posto di lavoro cui era addetto il lavoratore interessato.

Parte ricorrente non offre alcun nuovo argomento diretto a contrastare l'impostazione di diritto accolta, ne' deduce carenze motivazionali specifiche dell'accertamento in fatto del giudice di merito. Confermato il principio di diritto sopra enunciato, deve rilevarsi che il giudice di merito ha seguito lo stesso iter argomentativo suggerito dalla giurisprudenza ed e' pervenuto alla conclusione, congruamente motivata e pertanto incensurabile in sede di legittimita', che i motivi offerti non erano idonei a consentire all'interessata di conoscere con precisione i fatti concreti da cui era stato originato il licenziamento.

Il ricorso e', pertanto, infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita', come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così' deciso in Roma, il 10 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2009.